

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Sett. XII
Ref. Albo
il 21-12-2010

Il Rappresentante
dell'Istruttore Amministrativo
Ad Sorbitano
[Signature]



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20-12-2010 N. 2738	OGGETTO: Stipula convenzione con il CAF FENAPI S.r.l. per la Concessione degli art. 65 e 66 L. N° 448/98 e successive modifiche ed integrazioni
N. 224 Settore XII Data 20-12-10	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno seve del mese di dicembre nell'ufficio del settore XII il Dirigente Dott. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Ragusa concede " l'assegno per la maternità e per il nucleo familiare" previsto dall'art. 66 e 65 Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Che tale assegno viene erogato dall'INPS con le modalità prescritte dall' art. 20 del D.M. 21/12/2000 n. 452;

Vista la nota n. 106569 di prot. del 02/12/2010 con cui il CAF FENAPI S.r.l.,chiede l'autorizzazione a trattare le pratiche riguardanti la richiesta per il rilascio e l'invio delle pratiche riguardanti l'assegno al nucleo familiare e la maternità art. 65 e 66 della legge n. 448/98; con la relativa convenzione, senza oneri a carico del Comune;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto per la stipula della convenzione con il CAF FENAPI S.r.l. ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si invia.

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali.

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa,di stipulare la convenzione per l'istruttoria delle pratiche riguardanti l'art. 65 e 66 L. n. 448/989 con il CAF FENAPI S.r.l. senza oneri a carico del Comune;
2. Dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta alcun impegno di spesa.

Parte integrante: copia di convenzione e istanza.

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco e al Segretario Generale, ed al Settore Ragioneria.

Visto:
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, Il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale _____ Il Sindaco
Ragusa, Il _____

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUE.L.

Ragusa_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE

MM
IL MESSO NOTIFICATORE
Inzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 DIC. 2010 al 29 DIC. 2010

Ragusa 30 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE

U.S. Acciaio
Parte integrante costituzionale
2738 20.12.2010

CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

n. di protocollo

Oggetto: Convenzione per l'assistenza procedimentale relativa alla richiesta di concessione dell'"assegno ai nuclei familiari con almeno tre minori" (art. 65 L. 448/98) e dell'"assegno di maternità" (art. 66 L. 448/98).

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Il Comune di Ragusa, Cod. Fiscale 00180270886, legalmente rappresentato dal dott. Licitra Alessandro nato a Ragusa il 10/02/69 - dirigente del XII Settore Servizi Sociali ed abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione .

E

Il CAF FENAPI S.r.l., P. I.V.A. 02614190839 C.F. 0620946100 iscritto all'albo con n° 00052 con sede in Fiumedinisi (ME) CAP 98055 in via Lentinia n. 02, legalmente rappresentato da Biazzo Luciano nato in Etiopia (EE) il 19/06/1971 C.F. BZZLCN71H19Z315Y, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n° 164/90 opportunamente convenzionati con l'INPS in base a quanto previsto dal D.lgs 31/03/1998 n° 109, modificato dal D.lgs 3/5/2000 n° 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, per la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte dall'istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;

PREMESSO

- che gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modificazioni ed integrazioni prevedono la concessione di un “assegno per il nucleo familiare” e di un “assegno di maternità” da richiedere al Comune di residenza secondo le modalità previste dal D.M. 25 maggio 2001 n° 337;

- che il Comune di Ragusa può deliberare la concessione di prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata della relativa attestazione ISEE;
- che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n° 130 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero, servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque, collegati, nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n° 130 ciascun Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni utili al fine della concessione dei benefici richiesti secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.lgs 109/98 come modificato dal D.lgs 130/2000 ovvero tramite dichiarazione unica sostitutiva avente validità annuale;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 130/2000 la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 va presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale previsti dal D.lgs 241/97 come modificato dal D.lgs 490/98, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolate o alla sede INPS competente per territorio;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo 130/2000 i Comuni, i Centri di assistenza fiscale, l'INPS e le Amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
- che ai sensi dell'art. 4/bis del Decreto legislativo 130/2000 l'Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro 10 giorni dal rilascio dell'attestazione della presentazione come previsto dal DPCM 18 maggio 2001, le informazioni contenute nella dichiarazione ad una apposita "banca dati" costituita e gestita dall'INPS che calcola e rende disponibili agli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica, l'indicatore della situazione economica

equivalente di cui al citato decreto;

- che con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 146 del 26 giugno 2001 e n° 155 del 6 luglio 2001 è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della "banca dati";

CONSIDERATO

- che in base all'art. 3 comma 2 del DPCM del 18 maggio 2001 i Comuni, gli Enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della stessa anche in collaborazione o in convenzione con i Centri di assistenza fiscale;
- che i suddetti CAAF meglio indicati in premessa hanno stipulato apposita convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- che i Centri di Assistenza Fiscale, fermo restando la loro piena responsabilità verso il Comune e verso l'utenza, possono avvalersi per lo svolgimento della loro attività di Società di servizi, di cui all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n° 164, con questi convenzionate;
- che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISE/ISEE, intende affidare a terzi alcune attività connesse alla presentazione di tali domande;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune affida alle Società indicate in premessa lo svolgimento delle attività, meglio specificate nel successivo articolo 2, collegate alla presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti per la concessione delle prestazioni previste dagli articoli 65 e 66 della L. 448/98.

ART. 2

La società si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) sportello informativo sull'ISE;
- b) assistenza nella predisposizione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con

tre figli minori;

In particolare, le Società effettueranno in relazione al punto a):

- accoglienza dei cittadini, consegna di tutta la modulistica necessaria, attività di informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, invio all'INPS per via telematica della stessa e rilascio della relativa certificazione riportante la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

In relazione al punto b):

- accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare fornendo loro tutte le indicazioni necessarie;
- assistenza alla compilazione del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo familiare;
- verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
- determinazione del diritto e della misura dell'assegno di maternità e/o del nucleo familiare;
- consegna mensile all'Ufficio Servizi Sociali degli elenchi dei richiedenti gli assegni, suddivisi per beneficio;
- assegnazione di un numero di protocollo rilasciato dall'Ufficio Servizi Sociali per ogni istanza presentata dal cittadino;
- di non concedere il beneficio senza il dovuto accertamento anagrafico svolto dall'Ufficio Servizi Sociali
- trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- archiviazione dei dati a disposizione del Comune per il tempo previsto dalla legge;
- Inoltre le Società si impegnano a comunicare al Comune gli indirizzi, i numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici dove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune si impegna a:

- a) Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulla modalità d'accesso alle prestazioni

oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF operative, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dai CAF;

- b) Adottare i successivi provvedimenti per la concessione o il diniego delle prestazioni agevolate ed i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini richiedenti;
- c) Fornire ai CAF le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate delle certificazioni ISEE.

ART. 3

La responsabilità di dati trasmessi all'INPS è ad esclusivo carico del CAF. In particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabili verso il Comune nel caso di errori o omissioni nell'espletamento del servizio.

Al fine di garantire il risarcimento di eventuali danni causati dagli incaricati del servizio il CAF ha stipulato apposita polizza assicurativa per tutte le dichiarazioni predisposte ed inviate all'INPS per il suo tramite.

ART. 4

Fermo restando la sua piena responsabilità verso il Comune e verso l'utenza, la Società svolge le funzioni di cui alla presente convenzione tramite le strutture territoriali della società di servizi con sede legale a Ragusa in Via Archimede 450.

ART. 5

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ART. 6

Per le attività previste dal presente accordo, le società forniranno gratuitamente tutta l'assistenza necessaria.

ART. 7

Fornire al CAF le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione

delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.

Il presente accordo ha durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere prorogato, previo consenso di entrambe le parti contraenti.

Qualora normative o atti regolamentari nazionali o regionali determinassero diverse modalità di convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per le attività oggetto del presente accordo, si fa riserva di addivenire alla rinegoziazione delle condizioni del presente accordo.

ART. 8

Le Società non potranno richiedere in alcun caso ulteriori compensi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente accordo, pena la risoluzione immediata dello stesso.

ART. 9

Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza le Società dovranno eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII



FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori

Parte integrante e sostanziale
della documentazione di impegno
2738 - 20.12.2010

CAF FENAPI S.r.l.

Via Archimede, 450
97100 Ragusa

fitt ex
CITTÀ DI RAGUSA

02 DIC 2010
PROT. N° 10656P
CAT 2 CLAS 1 FASC 1

**Allo Spett. le Sig. Sindaco del Comune di Ragusa
E.p.c. Assessorato Servizi Sociali**

Oggetto: richiesta di attivazione convenzione

Con la presente il CAF FENAPI S.r.l. con p. iva 02614190839 e C.F.: 0620946100 iscrizione all'albo n°00052 con sede in Fiumedinisi (ME) CAP 98022 in via Lentinia, 02 in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dal Sig. Luciano Biazzo nato in Etiopia (EE) il 19/06/1971 con C.F.: BZZLCN71H19Z315Y autorizzato dal legale rappresentante con prot. n° 0940/2010 del 25 novembre 2010

Chiede

che il CAF venga autorizzato a trattare tutte le pratiche Ishee riguardanti la richiesta di assegno maternità (ai sensi dell'art. 66 L. n. 448/98) e l'assegno per il terzo figlio (ai sensi dell'art. 65 L n. 448/98).

Sicuri di un cortese e sollecito riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

Ragusa li 29/11/2010

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
01 DIC 2010
ARRIVO

Il responsabile Provinciale CAF

Luciano Biazzo

CAF - FENAPI s.r.l.
Sede Periferica Ragusa
Resp. Luciano Biazzo